DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2302 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2025

che permette a sei Stati membri di autorizzare un biocida contenente fluoruro di solforile per la protezione del patrimonio culturale

[notificata con il numero C(2025) 7583]

(I testi in lingua francese, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, il fluoruro di solforile è stato pertanto considerato approvato fino al 31 dicembre 2018 ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. Le domande per il rinnovo dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 sono state presentate il 28 giugno 2017, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione ([3]) conclude che non era stato possibile determinare se il fluoruro di solforile soddisfacesse i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e se le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 fossero ancora soddisfatte e che di conseguenza l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non era rinnovata.

(3) A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 4 dicembre 2024 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in cui chiedeva che le fosse permesso di autorizzare il biocida «Vikane» per la protezione del patrimonio culturale, in particolare per la protezione di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno, come chiese, mulini a vento e altri edifici storici. Insieme alla Germania, altri cinque Stati membri hanno presentato domande analoghe («Stati membri richiedenti»): il 31 marzo 2025 l'Austria, il 14 aprile 2025 la Svezia, il 22 aprile 2025 la Francia, il 30 aprile 2025 i Paesi bassi e il 9 maggio 2025 il Belgio.

(4) «Vikane» è un biocida del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenente il fluoruro di solforile come principio attivo e destinato a essere utilizzato per fumigazione da professionisti formati.

(5) Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. Alcune specie di insetti che si nutrono di legno possono causare gravi danni ai legnami da costruzione e devono essere controllate. La prevenzione dei danni e la conservazione di quanto più materiale originale possibile sono al centro delle pratiche di conservazione del patrimonio. Gli insetti xilofagi posso gravemente danneggiare l'involucro edilizio di pregio (ad esempio travi, tavolati e rivestimenti) e i beni immobili per destinazione (ad esempio armadi da incasso e altari delle chiese). Attacchi gravi degli insetti possono anche avere conseguenze strutturali quando i legnami da costruzione sono fragilizzati a un livello inaccettabile. Senza un trattamento appropriato, gli edifici potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione, del 12 settembre 2024, che non rinnova l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2402, 13.9.2024, EELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2402/oj.